

## **DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE**

### **NELL'AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO**

**Decreto ministeriale 12 dicembre 1997  
Istituzione dell'area naturale marina protetta  
denominata "Porto Cesareo"  
(G.U. della Repubblica Italiana n. 45 del 24 febbraio 1998)**

#### **Articolo 1 – Campo di Applicazione**

1. Il presente disciplinare stabilisce la modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area Marina Protetta "Porto Cesareo", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del Mare.

#### **Articolo 2 - Definizioni**

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

- a) «*accesso*», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b) «*acquacoltura*», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c) «*acque di sentina*», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
- d) «*ancoraggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- e) «*balneazione*», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- f) «*campi ormeggio*», aree adibite alla sosta delle unità navali, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
- g) «*centri di immersione*», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

- h) «*imbarcazione*», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- i) «*immersione subacquea*», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- j) «*immersioni in apnea*», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- k) «*istruttore subacqueo*», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- l) «*Ministero*», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- m) «*monitoraggio*», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;
- n) «*natante*», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- o) «*nave da diporto*», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- p) «*navigazione*», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- q) «*ormeggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- r) «*pesca professionale*», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- s) «*pesca ricreativa*» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- t) «*pesca sportiva*» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- u) «*pesca subacquea*», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- v) «*piccola pesca artigianale*», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa),

come previsto dal D.M. del 09 gennaio 2017, e successive modifiche, e compatibilmente a quanto disposto Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, nonché le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il Regolamento UE 812/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;

- w) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- x) «*sito di immersione*», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- y) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
- z) «*unità da diporto*», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- aa) «*unità da pesca*» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- bb) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- cc) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- dd) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori (A.R.A.);
- ee) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

### **Articolo 3 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica**

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
  - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
  - b. parametri analizzati;
  - c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
  - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
  - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta "Porto Cesareo".

#### **Articolo 4 - Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea**

- 1) Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea notturne.
- 2) Nelle zone A e B e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
- 3) Nella zona C le immersioni subacquee e in apnea, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici.
- 4) Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:
  - a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
  - b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
  - c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
  - d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
  - e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
  - f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
  - g. in ciascun sito l'immersione subacquea e in apnea devono svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
- 5) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nella zona C, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese.
- 6) I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

#### **Articolo 5 - Disciplina delle visite guidate subacquee**

- 1) Nelle zone A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.

- 2) Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
  - a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
- 3) Nelle grotte sommerse sono consentite, esclusivamente di giorno, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore in presenza di guida o istruttore qualificato per le immersioni in grotta, e a subacquei con relativo brevetto di specialità e con le seguenti modalità:
  - a. in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro), per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
- 4) Le immersioni subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 3, comma 4.
- 5) Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
- 6) Nelle zone B e C l'ormeggio delle unità in appoggio alle visite guidate subacquee, dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore, è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
- 7) Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
- 8) Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide, il numero dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
- 9) È fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
- 10) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
  - a. avere sede legale o operativa nei Comuni di ricadenti nell'area marina protetta, o risultare operanti nella stessa dal 2007;
  - b. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli operatori, guide e istruttori;
  - c. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese.
- 11) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina

protetta e adeguata, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, la disciplina delle visite guidate subacquee.

#### **Articolo 6 - Disciplina della navigazione da diporto**

- 1) Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e la pratica dello sci nautico.
- 2) Nelle zone A è vietata qualsiasi tipo di navigazione, escluso le unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dal Soggetto Gestore.
- 3) Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
- 4) Nelle zone B è consentita la navigazione a motore, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a natanti e imbarcazioni, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300m dalla costa, e a velocità di 10 nodi, e comunque con scafo in dislocamento, oltre i 300 m e fino alla distanza di 1 miglio dalla costa.
- 5) Nelle zone C è consentita la navigazione a motore, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, con le seguenti modalità:
  - a) a velocità non superiore a 5 nodi e comunque con scafo in dislocamento, entro la distanza di 300 metri dalla costa, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto;
  - b) a velocità non superiore a 10 nodi, e comunque con scafo in dislocamento, oltre i 300m dalla costa e fino ad 1 miglio dalla costa, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto;
- 6) Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi.
- 7) Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
- 8) L'Ente gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. L'ente gestore pubblicherà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni nelle darsene, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio dei Comuni facenti parte del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta e della Capitaneria di Porto Competente.

#### **Articolo 7 - Disciplina dell'attività di ormeggio**

1. Nelle zone A e B non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.
2. Nelle zone C l'ormeggio è consentito esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'Ente gestore, presso le opere portuali, i moli, le banchine, i pontili e i gavitelli installati nei siti individuati dall'Ente gestore.

3. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle attività di visite guidate subacquee.
4. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
  - a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
  - b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
  - c) non è consentita la balneazione;
  - d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
  - e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
  - f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
5. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
6. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo.

#### **Articolo 8 - Disciplina dell'attività di pesca professionale**

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo, la pesca a strascico, a circuizione e con reti tipo cianciolo, e la pesca subacquea.
2. Nelle zone A e nella fascia di mare ampia 150 m dal suo confine, non è consentita alcuna attività di pesca.
3. In zona C, l'attività di pesca non è consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
4. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta dal 2007, con i seguenti attrezzi in alternativa tra fra loro:
  - a. reti da posta, esclusivamente con maglia di dimensioni non inferiori a 24 mm, detta "maglia del 12", con lunghezza massima totale delle reti pari a 5.000 m per imbarcazione;
  - b. le misure indicate alla lettera precedente a) non si applicano per la pesca allo "zerro" (*Spicara smaris*);

- c. palamiti, con ami con larghezza della pancia non inferiore a 10mm (Mustad n°14), nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, calati ad una distanza non inferiore a 150m dalla costa, e nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di porto locale;
  - d. nasse, con un numero massimo di 1.500 per unità navale, esclusivamente dal 1 dicembre al 30 giugno, rimuovendole nei mesi restanti;
5. Tutti gli attrezzi devono essere segnalati secondo la normativa vigente, e con eventuali altri dispositivi indicati dall'Ente gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione.
  6. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca di polpi (*Octopus spp.*), aventi un peso inferiore ai 200 grammi.
  7. È fatto obbligo di segnalare all'Ente Gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parti di essi.
  8. L'Ente gestore, a seguito di studi scientifici e socio-economici, con autonomo provvedimento, previo nulla osta del Ministero, può interdire alla pesca (professionale e sportiva), specchi acquei ai fini di ripopolamento e destinazione a siti per il turismo balneare (visite guidate e snorkeling). L'Ente gestore provvederà a pubblicizzare il provvedimento e le modalità di fruizione.
  9. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, previo nulla osta del Ministero, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.
  10. Tutti i comandanti/armatori delle unità navali destinate alla pesca professionale dovranno assicurare la presenza a bordo di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti, i quali dovranno così poi essere conferiti a terra per il loro smaltimento.

#### **Articolo 9 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa**

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente comunicati all'ente gestore.
2. Nelle zone A e B e nella fascia di mare ampia 150 m dal limite delle zone A non è consentita alcuna attività di pesca sportiva e ricreativa.
3. In zona C, l'attività di pesca sportiva e ricreativa non è consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
4. In tutta l'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva durante il fermo di pesca obbligatorio per la marineria.
5. Non è consentito detenere a bordo delle unità da diporto, anche in ormeggio, reti da pesca ed altri attrezzi da pesca professionali.
6. È vietato l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee.
7. Nell'area marina protetta, l'attività di pesca sportiva e ricreativa non è consentita con sistemi di pesca non individuali e con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, quali affondatori elettrici e salpa bolentini.

8. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa e/o quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente Disciplinare, deve essere preventivamente comunicato all'Ente gestore.
9. In zona C dell'area marina protetta, l'attività di pesca sportiva e ricreativa è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
  - a. da riva, con lenza e canna massimo due attrezzi per pescatore sportivo con ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm (spazio pari al diametro di una sigaretta) senza mulinello, e con lenze da fermo per cefalopodi;
  - b. da unità navale con lenza o canna, senza mulinello, con lenza da fermo, con ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm (spazio pari al diametro di una sigaretta) e non più di 4 lenze o canne per unità navale, nel caso in cui a bordo ci siano più di due persone;
  - c. è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 2 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore, e comunque non superiore ai 5 kg per unità da diporto, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona.
  - d. la taglia minima per i polpi (*Octopus spp.*) deve essere di 250 grammi;
  - e. la pesca del calamaro è consentita esclusivamente dal 10 ottobre al 31 marzo.
10. In zona C sono consentite al massimo due manifestazioni di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto nei precedenti comma.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, all'attività di pesca sportiva i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, e riportare su un apposito registro vidimato dall'Ente gestore le informazioni relative alle attività svolte.
12. L'Ente gestore, a seguito di studi scientifici e socio-economici, con provvedimento successivo, previo nulla osta del Ministero, può interdire alla pesca (professionale e sportiva) specchi acquei ai fini di ripopolamento e destinazione a siti per il turismo balneare (visite guidate e snorkeling). L'Ente gestore provvederà a pubblicizzare il provvedimento e le modalità di fruizione.
13. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adeguata, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, la disciplina della pesca sportiva.

#### **Articolo 10 – Domanda di autorizzazione**

1. Le summenzionate attività sono consentite previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore presso i propri uffici.
2. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

***Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente Disciplinare Provvisorio vale quanto disposto nel Decreto ministeriale 12 dicembre 1997 Istituzione dell'area naturale marina protetta "Porto Cesareo".***